

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: ASUR/Area Vasta 2 – Approvazione accordi contrattuali per il triennio 2021 – 2023 con le strutture accreditate del territorio che erogano prestazioni a persone affette da dipendenze patologiche (DGRM 1031/21-DGASUR 644/21).

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse al documento istruttorio formano parte sostanziale del presente atto.
2. Prendere atto che con DGRM 1031/21 "Accordo quadro triennio 2021 -2023 per erogazione di prestazioni residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali e per progettualità di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte a persone con dipendenze patologiche, in sinergia con il Coordinamento Regionale degli Enti Accreditati (CREA), l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'Organizzazione Regione Marche Enti Accreditati (ORME)" sono state, tra l'altro, quantificate le risorse complessive finalizzate alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da dipendenze patologiche e che con DGASUR 644/21 " DGRM 1031/21 – accordo quadro triennio 2021–2023 dipendenze patologiche – avvio convenzionamento strutture – determinazioni (DGRM 1437/18) "è stato recepito tale Accordo (DGRM 1437/18) ed assegnata la quota destinata all' Area Vasta 2.
3. Approvare, per effetto di quanto sopra, gli Accordi Contrattuali conformi allo schema di cui alla DGRM 1437/18, per l'erogazione di prestazioni terapeutico-riabilitative in regime residenziale e/o semiresidenziale a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope (triennio 2018-2020) tra l' ASUR MARCHE/AV2 e gli Enti Gestori delle seguenti Comunità Terapeutiche che insistono sul territorio dell'Area Vasta 2:

	C.T.	Sede operativa	Autorizz.	Accred.	P.L. res. li	P.L. sem.li
1	"Polo 9 Società Coop. Sociale " Ancona – P.zza della Repubblica	C.T. Massignano (An), v.Massignano, 1	Prot. n.15337/01 del 31/08/2011- variaz.denominazione prot.196895/19- variaz.resp.del 24.09.20	DDPF 338/ACR/28.12.17 ORPS 600285	21	0

2a	Ass. OIKOS ONLUS – Jesi (An)	Progetto KAIROS – Castelplanio (An), V.Piagge Novali, 8/9	Prot.3311 del 04.05.16 - Castelplanio	DDPF 302/ACR/05.11.19 ORPS 60441	12	6
2b		ALGOS Com.tà Reins.to Sociale- Castelplanio (An), v.Piagge Novali 8/9	Prot. N.464 del del 25.01.11 - Castelplanio	DDPF 28/ACR/29.01.18 ORPS 600290	8	0
2c		ALGOS Com.tà Terapeutica - Castelplanio (An), v.Piagge Novali 8/9	Prot.353 del del 19.01.11 - Castelplanio	DDPF 27/ACR/ 29.01.18 ORPS 600291	14	0
2d		ARCHE' Com.tà Terapeutica semiresidenzial e – Ancona,P.le Europa 9	Prot. n.70552 del 15.05.17 -Agibilità n.003/17-Ancona	DDPF 353/ACR/28.12.17 ORPS 664081	0	9
3	Fond. EXODUS – Milano, v. Marotta 18/20	“Casa Cristiano” – Mazzangrugno di Jesi (AN), v.Ripa Bianca n.1	Aut.n.8 del 29.11.11 Comune di Jesi	DDPF n.78/ACR/08.03.1 9 ORPS 600289	18	0
4	Coop. Soc. VIVERE VERDE ONLUS-Senigallia (An), V.Corvi 19	QUADRELLE – Fr. Rocchetta Bassa n.51 A/B – Com.Fabriano	n.3 del 04.07.19 del Com.di Fabriano (AN)	DDPF 22/ACR/04.02.20 ORPS 604652	17	0

4. Prendere atto che, come previsto dalla DGRM 1194/2020 “Art.3, comma 1, lettera b) della L.R. 21 del 2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione dell'esercizio delle strutture di cui all'art.7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 e disposizioni relative all'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n.1571/2019, n. 1573/19, n. 1669/19, n.937/20 e n.938/20”, le strutture le cui autorizzazioni sono scadute debbono presentare le nuove istanze di all'esercizio al SUAP/Comune competente secondo le modalità ivi previste (entro i 18 mesi decorrenti dalla fine dello stato di emergenza sanitaria da COVID 19) e che nelle more del procedimento di nuova autorizzazione all'esercizio, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento in essere, compresi i convenzionamenti stipulati con il SSR.
5. Gli accordi contrattuali - nello schema allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (all.to n. 1-2-3-4) hanno valenza sia per utenti residenti nelle Aree Vaste dell'ASUR Marche, sia per utenti residenti in ASL di altre Regioni e, inoltre, gli stessi spiegano effetti, anche a ratifica dell'attività svolta *medio tempore*, per un triennio a decorrere dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2023.
6. Specificare, tra l'altro, con riferimento alla esecuzione degli accordi contrattuali in oggetto, che :
 - i costi relativi agli inserimenti effettuati sono a carico delle singole Aree Vaste competenti per territorio di residenza degli assistiti e i relativi oneri sono corrisposti in virtù della reale fruizione delle prestazioni, fatto salvo quanto previsto all'art.8 degli accordi in allegato; qualora i posti contrattualizzati dovessero risultare inutilizzati per carenza di utenza non verrà riconosciuto alcun costo;
 - si privilegiano gli inserimenti nell'ambito delle strutture convenzionate della Regione Marche tra cui quelle del presente accordo (DGRM 1031/21) nel rispetto della loro propria capacità ricettiva (posti accreditati e convenzionati), in via subordinata, nel caso della verificata indisponibilità di tali strutture e al fine di

- evitare situazioni di "OVERBOOKING, il direttore del DDP potrà disporre inserimenti in strutture fuori Regione parimenti idonee, accreditate e convenzionate con il SSN;
- gli accordi medesimi vincolano l' ASUR e le Comunità di cui al punto 3 a rispettare le tariffe concordate nell'accordo quadro di cui alla DGRM 1031/21 (DGRM1437/18) del 29.10.2018 e a conformarsi ad ogni altra disposizione ivi contenuta con riferimento ai criteri, agli standards e a tutte le condizioni generali e specifiche inerenti alla gestione degli inserimenti semiresidenziali e residenziali.
7. Dare atto che gli Accordi contrattuali allegati, saranno automaticamente adeguati alle nuove disposizioni che dovessero essere emanate dalla Regione Marche in merito all'adeguamento delle attuali tariffe.
 8. Trasmettere il presente atto:
 - a) alla Regione Marche Dipartimento per la Salute e i Servizi Sociali,
 - b) al Direttore di Area Vasta 2
 - c) alla dott.sse Marella Tarini e Fiammetta Mastri, rispettivamente Direttore Dipartimento delle Dipendenze Patologiche F.F. e Dirigente Amministrativo dell'U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari dell'AV2, per il seguito di competenza.
 9. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R.26/96 e s.m.i. .
 10. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione sul sistema " Attiweb Salute" nell' albo pretorio informatico dell' ASUR, a norma dell'art.28 della L.R. 26/96, come sostituito dall'art.1 della L.R.n.36/13.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Gigliucci)




**IL DIRETTORE INTEGRAZIONE
SOCIO - SANITARIA**
(Dott. Giovanni Feliziani)



IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dott. Remo Appignanesi)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Nadia Storti)



La presente determina consta di n.09 pagine e di n.04 allegati cartacei che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Direzione Amministrativa Dipartimento Dipendenze Patologiche AV2

Normativa ed atti di riferimento:

- D.P.R. 309/90: "T.U. sulle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti...";
- L.R. 1/92. "Requisiti per l'iscrizione all'albo Regionale degli Enti Ausiliari";
- D.L.vo 502/92: "Riordino della disciplina in materia sanitaria";- Atto d'intesa Stato – Regioni del 5/8/99: "Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso";
- DDS SAN n.17 del 14.02.01: "Attuazione DGR 1880/00 – Riformulazione dell'Albo degli Enti Ausiliari"
- DGR 747/04: "Adozione dell'atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le Dipendenze Patologiche"
- DGR 228/05: "L.R. 1/92 - Aggiornamento urgente e transitorio delle rette di ricovero per l'assistenza riabilitativa di soggetti tossicodipendenti presso le strutture terapeutiche operanti nel settore"
- DGR 1179/06: "Integrazioni alla DGR 228/05 concernente "Aggiornamento urgente e transitorio delle rette di ricovero per l'assistenza riabilitativa di soggetti tossicodipendenti presso le strutture operanti nel settore";
- BUR Marche n.102 del 22.11.07: "L.3.20/00 – art.20 – Anagrafe dei soggetti accreditati"-
- DGR 759/09: "DGR 747/04 – Aggiornamento urgente e transitorio delle rette di ricovero, per l'assistenza riabilitativa di soggetti tossicodipendenti presso le strutture terapeutiche residenziali operanti nel settore".
- DGRM n. 154/09: "Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche dell'ASUR";
- L.R. 21/16: "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati."
- DGRM n. 1437 del 29.10.18: " Approvazione dello schema di Accordo quadro per il triennio 2018-2020 tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari Accreditati (CREA) l' Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA), relativo alle prestazioni residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali ASUR, erogate a persone con dipendenze patologiche".
- DGRM 937 del 20/07/2020: "Manuale di autorizzazione dei servizi residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera e sociosanitaria requisiti generali e requisiti specifici disabilità, salute mentale, dipendenze patologiche, minorenni";
- DGRM 1194 del 03/08/2020: " Art.3, comma 1, lettera b) della L.R. 21 del 2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione dell'esercizio delle strutture di cui all'art.7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 e disposizioni relative all'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n.1571/2019, n. 1573/19, n. 1669/19, n.937/20 e n.938/20."
- DGRM 1031 dell'11/08/2021: " Accordo Quadro triennio 2021 -2023 per erogazione di prestazioni residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali e per progettualità di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte a persone con dipendenze patologiche, in sinergia con il Coordinamento Regionale degli Enti Accreditati (CREA), l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'Organizzazione Regione Marche Enti Accreditati (ORME) " ;
- DGASUR 644 del 20/12/2021 " DGRM 1031/21 – accordo quadro triennio 2021–2023 dipendenze patologiche – avvio convenzionamento strutture – determinazioni ".

Premessa

Il presente documento istruttorio, stante la valenza ad un tempo amministrativa e tecnico-sanitaria, viene redatto e sottoscritto congiuntamente dal Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell' ASUR-Area Vasta

2 e dal Dirigente Amministrativo U.O.C. Convenzioni Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari dell'AV2, i quali sottoscrivono la relativa proposta di determina assumendo la responsabilità del procedimento per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

Motivazioni:

I Servizi Pubblici per le Tossicodipendenze possono avvalersi (art.115, 1°c.del DPR 309/90 e s.m.i.) degli Enti che svolgono, senza fine di lucro la loro attività, con finalità di prevenzione del disagio psico – sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento del tossicodipendente.

Il comma 2 dell'art.117 del DPR 309/90 e s.m.i. e il punto c) della D.G.R. n. 1179/06, precisano che: "L'esercizio delle attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e' subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni."

La stipula della convenzione è, quindi, come da DGRM n. 1179/06 punti f) e g) (che recita "la sottoscrizione dell'accordo non ne comporta la previsione di spesa a carico della Zona Territoriale che la sottoscrive, in quanto la stessa è sempre a carico della Zona Territoriale o ASL di residenza dell'assistito ed i relativi oneri sono corrisposti alla condizione di fruizione delle prestazioni; altresì, la Zona Territoriale può prevedere nell'accordo la riserva di alcuni posti per i suoi utenti e che, qualora i posti dovessero risultare inutilizzati per carenza di utenza, la Zona Territoriale nulla dovrà corrispondere alla struttura...) e da nota regionale 14496 del 07/07/05 a firma congiunta del Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale ed Integrazione Socio Sanitaria della Regione Marche, (che parimenti recita "si ribadisce che per ogni Zona territoriale il convenzionamento con le strutture residenziali che insistono sul proprio territorio, purchè autorizzate e accreditate, si configura come atto dovuto, essenziale a perfezionare la procedura di accreditamento nella prospettiva di erogazione delle prestazioni a cittadini residenti fuori dal territorio zonale e regionale...". ,) di competenza dell'Azienda Sanitaria/Area Vasta ove insiste la sede operativa nella quale l'ente ausiliario svolge l'attività di riabilitazione e l'accordo sottoscritto ha effetto, oltre che tra la parti contraenti, anche nei confronti di tutte le aziende sanitarie del SSN.

A tal fine nella Regione Marche, si è strutturato nel trattamento della dipendenza, un modello di offerta di servizi in rete (v. DGRM 747/04) tra STDP e strutture a carattere residenziale e semiresidenziale quasi sempre gestite da Enti Ausiliari Accreditati ed è, quindi, sorta la necessità di un accordo tra Regione Marche, Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari accreditati (CREA) delle Marche e l' ASUR Marche, stigmatizzato da vari anni con accordi – quadro. Con la DGRM 1031/21, in riferimento alla DGRM 1437/18 , è stato definito l'accordo quadro per il triennio 2021 – 2023, con ricezione del nuovo schema di Accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e gli enti ausiliari accreditati, tra cui anche l'Organizzazione Regione Marche Enti Accreditati (ORME), accordo relativo alle prestazioni residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali ASUR Marche erogate a persone con dipendenze patologiche

Il nuovo Accordo Quadro (DGRM 1031/21) lascia invariato il sistema tariffario adottato con l'accordo 2018 – 2020, da applicare alle strutture con gli standard definiti dalla L.R. 21/16 e definisce il tetto di spesa sanitaria regionale programmata per gli inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti in € 8.600.000 annuali per il triennio 2021-22-23.

Con DGASUR 644/21 è stato definito il tetto di spesa per le Aree Vaste, pari per l'Area Vasta 2 ad € 2.992.375,50 annuali per il triennio 2021-2023.

La DGRM 1031 dell'11/08/2021, tra l'altro, fornisce le indicazioni per contenere la spesa presso strutture fuori regione e monitorarla (mobilità passiva extraregionale), garantendo nell'inserimento di persone presso Comunità Terapeutiche, il rispetto della programmazione economica ed i limiti dei posti letto contrattualizzati .

Il precedente sistema tariffario con rette giornaliere al netto dell'IVA è confermato per il triennio 2021 – 2023 e non è passibile di adeguamento al Tasso d' Inflazione ed è così dettagliato:

Tipologia Comunità Terapeutica	Retta 2018 - 2020	IVA
Residenziale con comorbidità psichiatrica	€ 112,06	5%
Residenziale per madri tossicodipendenti con figli minorenni	€ 97,89	5%
Residenziale per minorenni	€ 90,00	5%
Residenziale Terapeutica	€ 85,45	5%
Res.le pedagogico - riabilitativa	€ 51,50	5%
Gruppi appartamento	€ 20,00	5%
Semiresidenziale terapeutica	€ 55,00	5%
Semiresidenziale – Centro Diurno	€ 45,50	5%

Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto della scadenza dei precedenti accordi contrattuali intervenuta il 31.12.2020 con le Comunità Terapeutiche che insistono nel territorio dell' ASUR Area Vasta 2, prorogati *medio tempore* come da art. 21 della L.R.21/16 e verificata la presenza dei requisiti necessari, si approvano gli accordi contrattuali (come da schema tipo previsto nella DGRM 1031/21 –All.2) relativi alle sotto elencate strutture, iscritte all' Albo regionale degli Enti Ausiliari senza fine di lucro per lo svolgimento di attività di cura e riabilitazione ed erogazione di prestazioni di riabilitazione ed educativo - assistenziali in regime residenziale e/o semiresidenziale a persone con dipendenze patologiche:

	C.T.	Sede operativa	Autorizz.	Accred.	P.L. res.li	P.L. sem.li
1	"Polo 9 Società Coop. Sociale " Ancona – P.zza della Repubblica	C.T. Massignano (An), v.Massignano, 1	Prot. n.15337/01 del 31/08/2011- variaz.denominazione prot.196895/19- variaz.resp.del 24.09.20	DDPF 338/ACR/28.12.17 ORPS 600285	21	0
2a	Ass. OIKOS ONLUS – Jesi (An)	Progetto KAIROS – Castelplanio (An), V.Piagge Novali, 8/9	Prot.3311 del 04.05.16 - Castelplanio	DDPF 302/ACR/05.11.19 ORPS 60441	12	6
2b		ALGOS Com.tà Reins.to Sociale- Castelplanio (An), v.Piagge Novali 8/9	Prot. N.464 del del 25.01.11 - Castelplanio	DDPF 28/ACR/29.01.18 ORPS 600290	8	0
2c		ALGOS Com.tà Terapeutica - Castelplanio (An), v.Piagge Novali 8/9	Prot.353 del del 19.01.11 - Castelplanio	DDPF 27/ACR/ 29.01.18 ORPS 600291	14	0
2d		ARCHE' Com.tà Terapeutica semiresidenziale – Ancona,P.le Europa 9	Prot. n.70552 del 15.05.17 -Agibilità n.003/17-Ancona	DDPF 353/ACR/28.12.17 ORPS 664081	0	9
3	Fond. EXODUS – Milano, v. Marotta 18/20	"Casa Cristiano" – Mazzangrugno di Jesi (AN), v.Ripa Bianca n.1	Aut.n.8 del 29.11.11 Comune di Jesi	DDPF n.78/ACR/08.03.19 ORPS 600289	18	0
4	Coop. Soc. VIVERE VERDE ONLUS-Senigallia (An), V.Corvi 19	QUADRELLE – Fr. Rocchetta Bassa n.51 A/B – Com.Fabriano	n.3 del 04.07.19 del Com.di Fabriano (AN)	DDPF 22/ACR/04.02.20 ORPS 604652	17	0

Con il presente atto si propone il recepimento degli accordi contrattuali redatti in conformità alla DGRM 1031/2021 con gli Enti Ausiliari accreditati ai sensi della L.R. 21/2016 che gestiscono le Comunità Terapeutiche insistenti nel territorio dell'Area Vasta 2

Pertanto si propone al Direttore Generale dell'ASUR, l'adozione di Determina secondo il testo di seguito riportato.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

1. Le premesse al documento istruttorio formano parte sostanziale del presente atto.
2. Prendere atto che con DGRM 1031/21 "Accordo quadro triennio 2021 -2023 per erogazione di prestazioni residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali e per progettualità di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte a persone con dipendenze patologiche, in sinergia con il Coordinamento Regionale degli Enti Accreditati (CREA), l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'Organizzazione Regione Marche Enti Accreditati (ORME)" sono state, tra l'altro, quantificate le risorse complessive finalizzate alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da dipendenze patologiche e che con DGASUR 644/21 " DGRM 1031/21 – accordo quadro triennio 2021–2023 dipendenze patologiche – avvio convenzionamento strutture – determinazioni (DGRM 1437/18) "è stato recepito tale Accordo (DGRM 1437/18) ed assegnata la quota destinata all' Area Vasta 2.
3. Approvare, per effetto di quanto sopra, gli Accordi Contrattuali conformi allo schema di cui alla DGRM 1437/18, per l'erogazione di prestazioni terapeutico-riabilitative in regime residenziale e/o semiresidenziale a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope (triennio 2018-2020) tra l' ASUR MARCHE/AV2 e gli Enti Gestori delle seguenti Comunità Terapeutiche che insistono sul territorio dell'Area Vasta 2:


	C.T.	Sede operativa	Autorizz.	Accred.	P.L. res.li	P.L. sem.li
1	"Polo 9 Società Coop. Sociale" Ancona – P.zza della Repubblica	C.T. Massignano (An), v.Massignano, 1	Prot. n.15337/01 del 31/08/2011- variaz.denominazione prot.196895/19- variaz.resp.del 24.09.20	DDPF 338/ACR/28.12.17 ORPS 600285	21	0
2a	Ass. OIKOS ONLUS – Jesi (An)	Progetto KAIROS – Castelplanio (An), V.Piagge Novali, 8/9	Prot.3311 del 04.05.16 - Castelplanio	DDPF 302/ACR/05.11.19 ORPS 60441	12	6
2b		ALGOS Com.tà Reins.to Sociale- Castelplanio (An), v.Piagge Novali 8/9	Prot. N.464 del del 25.01.11 - Castelplanio	DDPF 28/ACR/29.01.18 ORPS 600290	8	0
2c		ALGOS Com.tà Terapeutica - Castelplanio (An), v.Piagge Novali 8/9	Prot.353 del del 19.01.11 - Castelplanio	DDPF 27/ACR/ 29.01.18 ORPS 600291	14	0
2d		ARCHE' Com.tà Terapeutica semiresidenziale – Ancona,P.le Europa 9	Prot. n.70552 del 15.05.17 -Agibilità n.003/17-Ancona	DDPF 353/ACR/28.12.17 ORPS 664081	0	9
3	Fond. EXODUS – Milano, v. Marotta 18/20	"Casa Cristiano" – Mazzangugno di Jesi (AN),	Aut.n.8 del 29.11.11 Comune di Jesi	DDPF n.78/ACR/08.03.19 ORPS 600289	18	0

		v.Ripa Bianca n.1				
4	Coop.Soc. VIVERE VERDE ONLUS-Senigallia (An), V.Corvi 19	QUADRELLE – Fr. Rocchetta Bassa n.51 A/B – Com.Fabriano	n.3 del 04.07.19 del Com.di Fabriano (AN)	DDPF 22/ACR/04.02.20 ORPS 604652	17	0


4. Prendere atto che, come previsto dalla DGRM 1194/2020 "Art.3, comma 1, lettera b) della L.R. 21 del 2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione dell'esercizio delle strutture di cui all'art.7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 e disposizioni relative all'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n.1571/2019, n. 1573/19, n. 1669/19, n.937/20 e n.938/20", le strutture le cui autorizzazioni sono scadute debbono presentare le nuove istanze di all'esercizio al SUAP/Comune competente secondo le modalità ivi previste (entro i 18 mesi decorrenti dalla fine dello stato di emergenza sanitaria da COVID 19) e che nelle more del procedimento di nuova autorizzazione all'esercizio, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento in essere, compresi i convenzionamenti stipulati con il SSR.
5. Gli accordi contrattuali - nello schema allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (all.to n. 1-2-3-4) hanno valenza sia per utenti residenti nelle Aree Vaste dell'ASUR Marche, sia per utenti residenti in ASL di altre Regioni e, inoltre, gli stessi spiegano effetti, anche a ratifica dell'attività svolta *medio tempore*, per un triennio a decorrere dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2023.
6. Specificare, tra l'altro, con riferimento alla esecuzione degli accordi contrattuali in oggetto, che :
 - i costi relativi agli inserimenti effettuati sono a carico delle singole Aree Vaste competenti per territorio di residenza degli assistiti e i relativi oneri sono corrisposti in virtù della reale fruizione delle prestazioni, fatto salvo quanto previsto all'art.8 degli accordi in allegato; qualora i posti contrattualizzati dovessero risultare inutilizzati per carenza di utenza non verrà riconosciuto alcun costo;
 - si privilegiano gli inserimenti nell'ambito delle strutture convenzionate della Regione Marche tra cui quelle del presente accordo (DGRM 1031/21) nel rispetto della loro propria capacità ricettiva (posti accreditati e convenzionati), in via subordinata, nel caso della verificata indisponibilità di tali strutture e al fine di evitare situazioni di "OVERBOOKING, il direttore del DDP potrà disporre inserimenti in strutture fuori Regione parimenti idonee, accreditate e convenzionate con il SSN;
 - gli accordi medesimi vincolano l' ASUR e le Comunità di cui al punto 3 a rispettare le tariffe concordate nell'accordo quadro di cui alla DGRM 1031/21 (DGRM1437/18) del 29.10.2018 e a conformarsi ad ogni altra disposizione ivi contenuta con riferimento ai criteri, agli standards e a tutte le condizioni generali e specifiche inerenti alla gestione degli inserimenti semiresidenziali e residenziali.
7. Dare atto che gli Accordi contrattuali allegati, saranno automaticamente adeguati alle nuove disposizioni che dovessero essere emanate dalla Regione Marche in merito all'adeguamento delle attuali tariffe.
8. Trasmettere il presente atto:
 - a) alla Regione Marche Dipartimento per la Salute e i Servizi Sociali,
 - b) al Direttore di Area Vasta 2
 - c) alla dott.sse Marella Tarini e Fiammetta Mastri, rispettivamente Direttore Dipartimento delle Dipendenze Patologiche F.F. e Dirigente Amministrativo dell'U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari dell'AV2, per il seguito di competenza.
9. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R.26/96 e s.m.i. .

10. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione sul sistema " Attiweb Salute" nell' albo pretorio informatico dell' ASUR, a norma dell'art.28 della L.R. 26/96, come sostituito dall'art..1 della L.R.n.36/13.

Dipartimento Dipendenze Patologiche AV2
Il Direttore F.F. Dott.ssa Marella Tarini



U.O.C. Convenzioni Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari
Il Dirigente Dott.ssa Fiammetta Matri



Il Coll.amm.vo P.O. Dott.ssa Claudia Gaberscik



Per il parere infrascritto:

U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio per l'anno 2021 è già stata inserita nel bilancio 2021, mentre la spesa per gli anni 2022 - 2023 sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Letizia Paris



U.O.C. SUPPORTO AREA CONTABILITA', BILANCIO E FINANZA

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti e agli esercizi di competenza.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Antonella Casaccia



- ALLEGATI -

- Allegati cartacei: n. 4 accordi contrattuali.

SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE

L' AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – ASUR, con sede legale in Ancona, Via Oberdan, 2 - C.F./P.I. 02175860424, rappresentata dal Dr. Giovanni Guidi Direttore dell'Area Vasta n.2 di Fabriano, giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche rilasciata al prot.2333/ASUR DG del 24.01.20

E

L'Associazione "OIKOS" organizzazione non lucrativa di utilità sociale nella persona del suo legale Rappresentante Don Giuliano Fiorentini, che interviene nel presente atto per conto delle Strutture Terapeutiche: "KAIROS Comunità di Accoglienza" per un numero di posti convenzionati residenziali pari a n.12 unità e semiresidenziali pari a 6 unità , "ALGOS Comunità Terapeutica" per un numero di posti convenzionati residenziali pari a n.14 unità, " ALGOS Comunità Reinserimento Sociale" per un numero di posti convenzionati residenziali pari a n.08 unità, situate in Via Piagge Novali 8/9 – Castelplanio (AN) e " ARCHE' "Centro Diurno Terapeutico " per un numero di posti convenzionati semiresidenziali pari a 9 unità, situato in P.le Europa 9 ANCONA ed ubicate nel territorio della suddetta Area Vasta 2, senza fine di lucro per lo svolgimento di attività di cura e riabilitazione di persone con dipendenze patologiche;

PREMESSO

- che le sedi della struttura "OIKOS":
 - "KAIROS Comunità di Accoglienza", con sede operativa a Castelplanio (AN), Via Piagge Novali 8/9, risulta autorizzata dal Comune di Castelplanio con prot.3311 del 04.05.2016 ed accreditata con Decreto n. 302/ACR del 05.11.2019;
 - "ALGOS Comunità Terapeutica", con sede operativa a Castelplanio (AN), Via Piagge Novali 8/9, risulta autorizzata dal Comune di Castelplanio (AN) con prot. 353 del 19.01.2011 ed accreditata con Decreto n. 27/ACR del 29.01.18;
 - "ALGOS Comunità Reinserimento Sociale" con sede operative a Castelplanio (AN), Via Piagge Novali 8/9, risulta autorizzata dal Comune di Castelplanio (AN) con prot.n. 464 del 25.01.11, accreditata con Decreto n. 28/ACR de 29.01.18;
 - " ARCHE' "Centro Diurno Terapeutico con sede operative ad ANCONA, P. le Europa 9, risulta autorizzata dal Comune di Ancona con prot.di agibilità n.003/17 ed accreditata con Decreto n. 353/ACR del 28.12.17;
- che con Accordo Quadro n. 1031 tra la Regione Marche, il Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari accreditati (CREA) delle Marche, l'Associazione Italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche dell'11/08/2021 è stata definita la spesa pluriennale Regionale per l'assistenza presso strutture residenziali e semi – residenziali relativa al periodo 2021-2023;
- che la sopra indicata sede operativa svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti con dipendenze patologiche, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalla sede operativa in forma residenziale e semiresidenziale;

- che la sede operativa possiede i requisiti professionali e prescritti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie;
- che la disciplina di cui al presente accordo si attua nel rispetto della normativa regionale;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Ammissione

L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'ente accreditato, avviene sulla base della richiesta dell'AUSL/ASUR Marche Area Vasta di residenza del soggetto, in attuazione del Programma Terapeutico Individuale (PTI) .

Per esigenze terapeutico-riabilitative, il soggetto può essere trasferito presso altra sede operativa della stessa associazione o cooperativa, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato con il SERT/STDP di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente residente nelle Marche si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Dipartimento Dipendenze Patologiche (DDP) di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico.

In ogni caso la retta, non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte dell'AUSL/Area Vasta dell'ASUR Marche, il cui Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche ha elaborato il programma terapeutico.

L'ammissione alla sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

Articolo 2 – Valutazione del caso e permanenza nella struttura.

In adempimento alle indicazioni contenute nella DGR Marche n. 154/2009 (*Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche dell'ASUR*) e nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy (D.Lgs. 196/03) ai fini dell'inserimento presso la struttura "Fondazione EXODUS", la definizione del Piano Terapeutico Individuale e la valutazione del percorso durante la permanenza ed al momento della sua conclusione sono affidate ad un'équipe multi - professionale composta da operatori delle strutture pubbliche e del privato sociale accreditato del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell' Area Vasta 2, che nomina i rispettivi referenti del caso.

Il momento dell'impostazione del percorso terapeutico individualizzato, richiede il concorso delle varie professionalità presenti nel DDP, appartenenti alle strutture pubbliche e del privato sociale. Per ciascun soggetto inserito nella sede operativa, questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e

reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico – fisica, in attuazione del PTI.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche (STDP), anche in riferimento all' attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto. Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura sempre nel rispetto di quanto previsto al punto 8.

Nello svolgimento dei progetti la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare in tutte le fasi del trattamento ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

Articolo 3 – Consenso informato.

E' dovuta una specifica informativa da parte degli operatori sanitari preposti, da fornire al paziente al fine di renderlo opportunamente edotto e consapevole circa le terapie/procedure terapeutiche di carattere sanitario eventualmente somministrate o da somministrare nell'ambito del programma terapeutico definito.

Detta informativa rientra nelle responsabilità del personale sanitario preposto che avrà cura di sottoporre al paziente e ai genitori, se minore, e/o al tutore -amministratore di sostegno la sottoscrizione di apposito modello di consenso informato, allegato al presente atto.

Art.4 - Verifiche Periodiche

Il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico avvalendosi dell'èquipe multi - professionale che ha redatto il PTI e, se del caso, concorda con la sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora l'èquipe multi - professionale di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori dal proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal Servizio Dipendenze Patologiche territorialmente competente.

Art.5 - Conclusione del programma

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della sede operativa e quelli del Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche di residenza, verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può essere continuato per un periodo concordato e con l'assenso dell'interessato.

La sede operativa si impegna a comunicare Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto ogni interruzione del progetto di riabilitazione.

Art.6 – Formazione

Le attività di formazione congiunta sono coordinate dal Dipartimento Dipendenze.

L' ASUR Area Vasta 2 dà comunicazione alla sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, promuovendone la partecipazione degli operatori.

Alla sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa è data comunicazione all' Area Vasta promuovendone la partecipazione del personale pubblico.

Articolo 7 – Prestazioni, budget e posti letto convenzionati.

Le prestazioni (giornate di presenza), il budget ed il n° di posti letto sono definiti dall' ASUR annualmente secondo gli indirizzi regionali.

Articolo 8 – Sistema tariffario e standard assistenziali.

La retta per l'ammissione dei soggetti alla sede operativa è a carico delle Aree Vaste dell' ASUR o ASL di residenza degli stessi.

Per gli anni 2021 – 23 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM 1031/21 da intendersi IVA esclusa, differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferita alle strutture classificate come segue:

- **STD2 – Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti**
 - STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi);
- **CDT – Strutture semiresidenziali Dipendenze Patologiche**
 - CDT1 Strutture semiresidenziali terapeutiche –Centro Diurno Terapeutico.

Si riportano di seguito le rette giornaliere, tenendo conto che il personale viene espresso in Unità Equivalente (UE): l' Unità di lavoro (persona) rapportata all'orario di lavoro a tempo pieno; UE 1 = 36 h/sett.; UE 2/3 = 24 h/sett; UE 1/2 = 18 h/sett; UE 1/6 = 6 h/sett UE 1/9 = 4 h/sett. – così come stabilite dalla Regione Marche:

STD2 Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti

STD2 Comunità residenziale terapeutica	
Definizione generale: comunità residenziale terapeutica per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un progetto personalizzato ed il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva.	
Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore o superiore a 20 posti è applicabile una riduzione/aumento proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.	
Unità equivalente	tariffa

Responsabile di programma: psicologo o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	1	€ 85,45
Medico Psichiatra: qualora la struttura tratti pazienti complessi (dipendenti da alcol e da cocaina anche inviati in compartecipazione dal DSM), max 20% dei posti, o svolga funzioni di COD/centro crisi	1/18	
Psicologo psicoterapeuta	1/3	
Educatore/Infermiere	Almeno 2+1 ogni 8 pazienti	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 2/3	
Totale operatori	6+1/18	

CDT- Strutture semiresidenziali Dipendenze patologiche

CDT1- Strutture semiresidenziali terapeutiche – Centro Diurno Terapeutico

Definizione generale: centro semiresidenziale diurno terapeutico per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un progetto personalizzato ed il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva.		
n.posti: massimo 12 . In caso di strutture attualmente autorizzate per un numero superiore di posti il personale aumenta in proporzione.		
	Unità equivalente	tariffa
Responsabile di programma: psicologo o psichiatra o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore.	2/3	€ 55,00
Medico Psichiatra	1/6	
Psicologo psicoterapeuta	Almeno 1/3	
Educatore/Infermiere	Almeno 2	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 1/3	
Totale	Almeno 3+1/2	

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa.

In assenza di ulteriori determinazioni da parte della Regione Marche e fatto salvo l'adeguamento ad ogni successiva direttiva e/o disposizione regionale in materia, verrà applicata la retta già definita con DGRM 1301/21.

L'atto relativo alla programmazione degli inserimenti nelle strutture accreditate deve essere assestato dall' Area Vasta su indicazione degli STDP al termine del primo semestre dell'annualità corrente.

Per i periodi di assenza del soggetto dalla sede operativa, immediatamente notificati al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 40 giorni nell'anno solare per ciascun paziente, una quota della retta giornaliera pari al 20%.

I pagamenti sono effettuati non oltre 90 giorni dalla ricezione della fatturazione elettronica che dovrà necessariamente recare in allegato la seguente documentazione amministrativa:

- Elenco dell'organico del personale, in particolare titoli e ruolo professionale, presente nella struttura nel periodo di erogazione della prestazione;
- Elenco dei turni del personale, distinto per ruolo professionale, in servizio nel mese in cui è stata erogata la prestazione.

Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesto dalla sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie, per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Articolo 9 - Trasmissione di dati informativi

La sede operativa si impegna a trasmettere al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti ed al Servizio Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto, qualora non coincidenti, i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art. 1 del D.M. 29 dicembre 1990, n.448.

Inoltre il committente si impegna a produrre un report trimestrale di avanzamento, che metta in evidenza gli inserimenti degli utenti residenti nella Regione Marche, al fine di fornire alla Regione i dati sulla mobilità. Tale report dovrà essere trasmesso quale flusso informativo con tracciato record predefinito denominato "fileR", già in uso in questa Regione.

Il committente dovrà certificare che il personale impegnato nel servizio, in forza della presente convenzione, è stato formato mediante corsi di formazione e di aggiornamento specifici sul D.Lgs. 196/03 – Codice Privacy.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell'espletamento dei compiti assegnati al rispetto di quanto previsto dallo stesso DLgs. 196/03 e del regolamento Aziendale sulla Privacy.

Articolo 10 – Tutela della Privacy

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR"), nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es.nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e alla esecuzione delle convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali verranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che le attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l' ASUR Marche è Titolare ai sensi dell'art.28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 11 – Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione, da parte della sede operativa, devono essere contestate per iscritto dal Direttore dell' Area Vasta 2, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell' iniziale progetto, l'Area Vasta/ASL di residenza del soggetto, non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all' Area Vasta ASUR nel cui territorio è situata la sede operativa. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa

Articolo 12 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità triennale dal 01.01.2021 al 31.12.2023, salvo quanto previsto dall'art.11 e dall'art.13.

Articolo 13 – Recesso

Il recesso è possibile da entrambe le parti: va comunicato dalla parte che in tende avvalersene con un preavviso di 60 giorni, con lettera Raccomandata A.R.

Articolo 14 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo stragiudiziale mediante apposito collegio arbitrale di tre membri nominati in accordo tra le parti e, in caso di disaccordo, nominati uno per parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale.

Articolo 15 - Effetti della convenzione

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti, anche nei confronti di tutte le ASL del servizio sanitario nazionale, come previsto dal D.Lgs 502/92 e s.m.i.. La convenzione viene comunicata, entro 15 giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione nonché al Ministero della Salute, che predisponde l'elenco nazionale, curandone l'opportuna diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto in _____ il _____



Numero	Pag. 8
Data	

Per l'Associazione OIKOS Onlus

IL PRESIDENTE
Don Giuliano Fiorentini

per l' A.S.U.R. Marche
Area Vasta n.2

IL DIRETTORE
Dott. Giovanni Guidi

All. n.2 – allegati all'accordo contrattuale

SCHEDA A



Numero	Pag. 9
Data	

SCHEMA DI RICHIESTA DI PRESA IN CARICO PRESSO LA STRUTTURA

REGIONE di residenza del soggetto

ASUR Marche Area Vasta/ASL di residenza del soggetto

All'ente ausiliario accreditato via

e, per conoscenza:

All'ASUR Marche Area Vasta/ASL di competenza territoriale

Ai sensi della convenzione vigente (determina del n in data),
si prega di accogliere presso codesta sede operativa il sig..... residente
in via

Rimane inteso che questa ASUR/Azienda Sanitaria Locale corrisponderà a codesto ente la retta giornaliera nella
misura stabilita da detta convenzione per un periodo presunto di mesi ____ a partire dal ____ secondo quanto
previsto dal progetto riabilitativo concordato con il competente Servizio dipendenze.

Copia della presente lettera, debitamente sottoscritta per accettazione dal responsabile di codesto ente, dovrà
essere trasmessa entro sette giorni dalla data dell'accoglienza, alla scrivente Azienda Sanitaria e per conoscenza
all'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Il rappresentante dell'ASUR Marche Area Vasta/ASL n° data

(nome e cognome).....

Per accettazione

Il responsabile dell'ente ausiliario accreditato convenzionato data

(nome e cognome)

SCHEDE B

SCHEMA DI CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: _____

DIRETTORE/RESPONSABILE: _____

IL SOTTOSCRITTO _____ dovrà sottoporsi al
trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico di _____

A TAL FINE DICHIARA

di essere stato informato dal dr./dr.^{ssa} _____, in qualità di
_____, dei seguenti aspetti relativi al trattamento sanitario volontario cui
intende sottoporsi:

- scopo del trattamento;
- rischi/inconvenienti ragionevolmente prevedibili per la persona;
- benefici previsti;
- modalità di intervento e/o alternative possibili;
- conseguenze del mancato trattamento;
- durata del trattamento e regime di assistenza;
- il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento.

DICHIARA INOLTRE

- di aver ricevuto la nota informativa specifica per il trattamento proposto
- che prima di esprimere il consenso al trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico ha avuto il tempo necessario per decidere e l'opportunità di chiedere eventualmente informazione ad un operatore sanitario di fiducia;
- che tutte le domande poste hanno avuto risposta soddisfacente;
- in caso di donna in età fertile (dal menarca fino a 50 anni), di poter escludere un eventuale stato di gravidanza. (si no non so .

(segue SCHEDA B)

FIRMANDO IL PRESENTE CONSENSO

- autorizza il trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico di cui alla premessa;
- dispone che, in caso di incapacità ed impossibilità da parte del sottoscritto, ogni eventuale comunicazione vada effettuata al Sig/Sig.ra _____;

Luogo _____ e data ____/____/____

FIRMA PAZIENTE	_____	FIRMA DEL TUTORE O AMMINISTRATOR E DI SOSTEGNO	_____
IN CASO DI MINORE	Il/la sottoscritto/a padre/madre dichiara di esercitare la potestà genitoriale e che l'altro genitore è informato.	FIRMA DEL GENITORE	_____

(Parte riservata all'operatore sanitario)

Dal colloquio avuto, è risultato che il paziente ha ricevuto le informazioni necessarie, avvalendosi del modulo di informativa ed ha espresso liberamente il suo consenso.

IL Dr. _____ (firma) _____ DATA ____/____/____

L'operatore sanitario che firma e raccoglie il consenso può essere diverso da quello che ha prioritariamente informato il paziente e/o che esegue l'intervento; laddove una procedura organizzativa e/o un percorso assistenziale, della Struttura, l'abbia appositamente previsto, condiviso e certificato.

Ritiro il consenso data _____ Firma _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ART.47, DPR 18 dicembre 2000, n.445)

Io sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____ con residenza nel

Comune di _____ Via _____ n. _____

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per attestazioni e dichiarazioni false nonché del fatto che la potestà sul minorenne compete, di regola, ad entrambi i genitori (anche se separati o divorziati),

DICHIARO

1. di essere genitore del minore _____
2. che l'altro genitore (cognome e nome) _____

non sottoscrive il modulo iscritto sul "fronte" del presente foglio in quanto;

- da me informato della necessità del trattamento è consenziente ad esso trattamento;
- che non è possibile contattarlo nei tempi necessari;
- che non è necessaria la sua sottoscrizione per disposizione del Giudice;
- altro (es.: morte, interdizione, ecc.) _____

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il/La dichiarante

(luogo e data)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art.13 del GDPR 2016/679)

I dati personali raccolti ai fini del presente procedimento amministrativo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tal scopo da _____, titolare del trattamento.

ATTO DI DESIGNAZIONE/NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche - TITOLARE DEL TRATTAMENTO
con Sede: Via Guglielmo Oberdan, 2 60122 Ancona (AN)
Tel. / FAX: 071.2911510-11-21 / 071.2911500
e-mail / PEC: asur@emarche.it

e
La Società/Cooperativa: _____ - **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**
con sede: _____
Tel. / FAX: _____
e-mail / PEC: _____
Sito web: _____

L' ASUR MARCHE, in persona del legale rappresentante pro-tempore (p.t.), in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di _____, effettuato dalla ditta _____ (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,

- l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;

- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'ASUR MARCHE in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR MARCHE;

- Fornire all'ASUR MARCHE, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona, li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

Il rappresentante del Titolare dei dati personali



Numero	Pag. 17
Data	

Il rappresentante della Società/Cooperativa Responsabile dei dati personali

SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE

L' **AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – ASUR**, con sede legale in Ancona, Via Oberdan, 2 - C.F./P.I. 02175860424, rappresentata dal Dr. Giovanni Guidi Direttore dell'Area Vasta n.2 di Fabriano, giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche rilasciata al prot.2333/ASUR DG del 24.01.20

E

La Società "**POLO 9 cooperativa sociale impresa sociale**", nella persona del suo legale rappresentante **Novella Pesaresi**, che interviene nel presente atto per conto della sede operativa di **Massignano (AN) – V.Massignano n.1**, ubicata nel territorio della suddetta **Area Vasta 2**, senza fine di lucro, per lo svolgimento di attività di cura e riabilitazione di persone con dipendenze patologiche in regime **residenziale**, per un numero di posti convenzionati pari a n. **21 unità**;

PREMESSO

- ✓ che la struttura " POLO 9 " con sede operativa in Massignano (AN), V. Massignano n.1 risulta autorizzata dal Comune di Ancona con prot.n. 15337 del 31.08.11 (con ss.mm.ii) ed accreditata con Decreto n.338/ACR del 28.12.17 ;
- ✓ che con Accordo Quadro n. 1031 tra la Regione Marche, il Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari accreditati (CREA) delle Marche, l'Associazione Italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche dell'11/08/2021 è stata definita la spesa pluriennale Regionale per l'assistenza presso strutture residenziali e semi – residenziali relativa al periodo 2021-2023;
- ✓ che la sopra indicata sede operativa svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti con dipendenze patologiche, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici;
- ✓ che l'attività di cui trattasi è svolta dalla sede operativa in forma residenziale e semiresidenziale;
- ✓ che la sede operativa possiede i requisiti professionali e prescritti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie;
- ✓ che la disciplina di cui al presente accordo si attua nel rispetto della normativa regionale;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Ammissione

L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'ente accreditato, avviene sulla base della richiesta dell'AUSL/ASUR Marche Area Vasta di residenza del soggetto, in attuazione del Programma Terapeutico Individuale (PTI) .

Per esigenze terapeutico-riabilitative, il soggetto può essere trasferito presso altra sede operativa della stessa associazione o cooperativa, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato con il SERT/STDP di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente residente nelle Marche si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Dipartimento Dipendenze Patologiche (DDP) di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico.

In ogni caso la retta, non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte dell'AUSL/Area Vasta dell'ASUR Marche, il cui Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche ha elaborato il programma terapeutico.

L'ammissione alla sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

Articolo 2 – Valutazione del caso e permanenza nella struttura.

In adempimento alle indicazioni contenute nella DGR Marche n. 154/2009 (*Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche dell'ASUR*) e nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy (D.Lgs. 196/03) ai fini dell'inserimento presso la struttura "Fondazione EXODUS", la definizione del Piano Terapeutico Individuale e la valutazione del percorso durante la permanenza ed al momento della sua conclusione sono affidate ad un'équipe multi - professionale composta da operatori delle strutture pubbliche e del privato sociale accreditato del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell' Area Vasta 2, che nomina i rispettivi referenti del caso.

Il momento dell'impostazione del percorso terapeutico individualizzato, richiede il concorso delle varie professionalità presenti nel DDP, appartenenti alle strutture pubbliche e del privato sociale. Per ciascun soggetto inserito nella sede operativa, questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico - fisica, in attuazione del PTI.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche (STDP), anche in riferimento all' attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto. Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura sempre nel rispetto di quanto previsto al punto 8.

Nello svolgimento dei progetti la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare in tutte le fasi del trattamento ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

Articolo 3 – Consenso informato.

E' dovuta una specifica informativa da parte degli operatori sanitari preposti, da fornire al paziente al fine di renderlo opportunamente edotto e consapevole circa le terapie/procedure terapeutiche di carattere sanitario eventualmente somministrate o da somministrare nell'ambito del programma terapeutico definito.

Detta informativa rientra nelle responsabilità del personale sanitario preposto che avrà cura di sottoporre al paziente e ai genitori, se minore, e/o al tutore -amministratore di sostegno la sottoscrizione di apposito modello di consenso informato, allegato al presente atto.

Art.4 - Verifiche Periodiche

Il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico avvalendosi dell'èquipe multi - professionale che ha redatto il PTI e, se del caso, concorda con la sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora l'èquipe multi - professionale di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori dal proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal Servizio Dipendenze Patologiche territorialmente competente.

Art.5 - Conclusione del programma

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della sede operativa e quelli del Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche di residenza, verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può essere continuato per un periodo concordato e con l'assenso dell'interessato.

La sede operativa si impegna a comunicare Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto ogni interruzione del progetto di riabilitazione.

Art.6 – Formazione

Le attività di formazione congiunta sono coordinate dal Dipartimento Dipendenze.

L' ASUR Area Vasta 2 dà comunicazione alla sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, promuovendone la partecipazione degli operatori.

Alla sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa è data comunicazione all' Area Vasta promuovendone la partecipazione del personale pubblico.

Articolo 7 – Prestazioni, budget e posti letto convenzionati.

Le prestazioni (giornate di presenza), il budget ed il n° di posti letto sono definiti dall' ASUR annualmente secondo gli indirizzi regionali.

Articolo 8 – Sistema tariffario e standard assistenziali.

La retta per l'ammissione dei soggetti alla sede operativa è a carico delle Aree Vaste dell' ASUR o ASL di residenza degli stessi.

Per gli anni 2021 – 23 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM 1031/21 da intendersi IVA esclusa e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferita alla struttura classificata come segue:

- **STD2 – Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti**

✓ STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)

Si riportano di seguito le rette giornaliere, tenendo conto che il personale viene espresso in Unità Equivalente (UE): l' Unità di lavoro (persona) rapportata all'orario di lavoro a tempo pieno; UE 1 = 36 h/sett.; UE 2/3 = 24 h/sett; UE 1/2 = 18 h/sett; UE 1/6 = 6 h/sett UE 1/9 = 4 h/sett. – così come stabilite dalla Regione Marche:

STD2
Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti

STD2 Comunità residenziale terapeutica		
Definizione generale: comunità residenziale terapeutica per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un progetto personalizzato ed il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva.		
Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore o superiore a 20 posti è applicabile una riduzione/aumento proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.		
	Unità equivalente	tariffa
Responsabile di programma: psicologo o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	1	€ 85,45
Medico Psichiatra: qualora la struttura tratti pazienti complessi (dipendenti da alcol e da cocaina anche inviati in compartecipazione dal DSM), max 20% dei posti, o svolga funzioni di COD/centro crisi	1/18	
Psicologo psicoterapeuta	1/3	
Educatore/Infermiere	Almeno 2+1 ogni 8 pazienti	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 2/3	
Totale operatori	6+1/18	

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa.

In assenza di ulteriori determinazioni da parte della Regione Marche e fatto salvo l'adeguamento ad ogni successiva direttiva e/o disposizione regionale in materia, verrà applicata la retta già definita con DGRM 1301/21.

L'atto relativo alla programmazione degli inserimenti nelle strutture accreditate deve essere assestato dall' Area Vasta su indicazione degli STDP al termine del primo semestre dell'annualità corrente.

Per i periodi di assenza del soggetto dalla sede operativa, immediatamente notificati al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 40 giorni nell'anno solare per ciascun paziente, una quota della retta giornaliera pari al 20%.

I pagamenti sono effettuati non oltre 90 giorni dalla ricezione della fatturazione elettronica che dovrà necessariamente recare in allegato la seguente documentazione amministrativa:

- Elenco dell'organico del personale, in particolare titoli e ruolo professionale, presente nella struttura nel periodo di erogazione della prestazione;
- Elenco dei turni del personale, distinto per ruolo professionale, in servizio nel mese in cui è stata erogata la prestazione.

Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesto dalla sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie, per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Articolo 9 - Trasmissione di dati informativi

La sede operativa si impegna a trasmettere al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti ed al Servizio Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto, qualora non coincidenti, i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art.1 del D.M. 29 dicembre 1990, n.448.

Inoltre il committente si impegna a produrre un report trimestrale di avanzamento, che metta in evidenza gli inserimenti degli utenti residenti nella Regione Marche, al fine di fornire alla Regione i dati sulla mobilità. Tale report dovrà essere trasmesso quale flusso informativo con tracciato record predefinito denominato "fileR", già in uso in questa Regione.

Il committente dovrà certificare che il personale impegnato nel servizio, in forza della presente convenzione, è stato formato mediante corsi di formazione e di aggiornamento specifici sul D.Lgs. 196/03 – Codice Privacy.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell' espletamento dei compiti assegnati al rispetto di quanto previsto dallo stesso DLgs. 196/03 e del regolamento Aziendale sulla Privacy.

Articolo 10 – Tutela della Privacy

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR"),

nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e alla esecuzione delle convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali verranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che le attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'ASUR Marche è Titolare ai sensi dell'art.28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 11 – Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione, da parte della sede operativa, devono essere contestate per iscritto dal Direttore dell' Area Vasta 2, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell' iniziale progetto, l'Area Vasta/ASL di residenza del soggetto, non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all' Area Vasta ASUR nel cui territorio è situata la sede operativa. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa

Articolo 12 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità triennale dal 01.01.2021 al 31.12.2023, salvo quanto previsto dall'art.11 e dall'art.13.

Articolo 13 – Recesso

Il recesso è possibile da entrambe le parti: va comunicato dalla parte che in tende avvalersene con un preavviso di 60 giorni, con lettera Raccomandata A.R.

Articolo 14 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo stragiudiziale mediante apposito collegio arbitrale di tre membri nominati in

accordo tra le parti e, in caso di disaccordo, nominati uno per parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale.

Articolo 15 - Effetti della convenzione

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti, anche nei confronti di tutte le ASL del servizio sanitario nazionale, come previsto dal D.Lgs 502/92 e s.m.i.. La convenzione viene comunicata, entro 15 giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione nonché al Ministero della Salute, che predispone l'elenco nazionale, curandone l'opportuna diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto in _____ il _____

Per la Società **POLO 9 cooperativa sociale impresa sociale**
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Novella Pesaresi

per l' A.S.U.R. Marche
Area Vasta n.2
IL DIRETTORE
Dott. G. Guidi

All. n.2 – allegati all'accordo contrattuale

SCHEDA A
SCHEMA DI RICHIESTA DI PRESA IN CARICO PRESSO LA STRUTTURA

REGIONE di residenza del soggetto

ASUR Marche Area Vasta/ASL di residenza del soggetto

All'ente ausiliario accreditato via

e, per conoscenza:

All'ASUR Marche Area Vasta/ASL di competenza territoriale

Ai sensi della convenzione vigente (determina del n in data),
si prega di accogliere presso codesta sede operativa il sig..... residente
in via

Rimane inteso che questa ASUR/Azienda Sanitaria Locale corrisponderà a codesto ente la retta giornaliera nella
misura stabilita da detta convenzione per un periodo presunto di mesi ____ a partire dal ____ secondo quanto
previsto dal progetto riabilitativo concordato con il competente Servizio dipendenze.

Copia della presente lettera, debitamente sottoscritta per accettazione dal responsabile di codesto ente, dovrà
essere trasmessa entro sette giorni dalla data dell'accoglienza, alla scrivente Azienda Sanitaria e per conoscenza
all'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Il rappresentante dell'ASUR Marche Area Vasta/ASL n° data
(nome e cognome).....

Per accettazione

Il responsabile dell'ente ausiliario accreditato convenzionato data
(nome e cognome)

SCHEDA B
SCHEMA DI CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: _____

DIRETTORE/RESPONSABILE: _____

IL SOTTOSCRITTO _____ dovrà sottoporsi al
trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico di _____

A TAL FINE DICHIARA

di essere stato informato dal dr./dr.^{ssa} _____, in qualità di
_____, dei seguenti aspetti relativi al trattamento sanitario volontario cui
intende sottoporsi:

- scopo del trattamento;
- rischi/inconvenienti ragionevolmente prevedibili per la persona;
- benefici previsti;
- modalità di intervento e/o alternative possibili;
- conseguenze del mancato trattamento;
- durata del trattamento e regime di assistenza;
- il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento.

DICHIARA INOLTRE

- di aver ricevuto la nota informativa specifica per il trattamento proposto
- che prima di esprimere il consenso al trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico ha avuto il tempo necessario per decidere e l'opportunità di chiedere eventualmente informazione ad un operatore sanitario di fiducia;
- che tutte le domande poste hanno avuto risposta soddisfacente;
- in caso di donna in età fertile (dal menarca fino a 50 anni), di poter escludere un eventuale stato di gravidanza. (sì no non so .

(segue **SCHEDA B**)

FIRMANDO IL PRESENTE CONSENSO

- autorizza il trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico di cui alla premessa;
- dispone che, in caso di incapacità ed impossibilità da parte del sottoscritto, ogni eventuale comunicazione vada effettuata al Sig/Sig.ra _____;

Luogo _____ e data ____/____/____

FIRMA PAZIENTE	_____	FIRMA DEL TUTORE O AMMINISTRATOR E DI SOSTEGNO	_____
IN CASO DI MINORE	Il/la sottoscritto/a padre/madre dichiara di esercitare la potestà genitoriale e che l'altro genitore è informato.	FIRMA DEL GENITORE	_____
(Parte riservata all'operatore sanitario)			
Dal colloquio avuto, è risultato che il paziente ha ricevuto le informazioni necessarie, avvalendosi del modulo di informativa ed ha espresso liberamente il suo consenso.			
IL Dr. _____ (firma) _____ DATA ____/____/____			
L'operatore sanitario che firma e raccoglie il consenso può essere diverso da quello che ha prioritariamente informato il paziente e/o che esegue l'intervento; laddove una procedura organizzativa e/o un percorso assistenziale, della Struttura, l'abbia appositamente previsto, condiviso e certificato.			

Ritiro il consenso data _____ Firma _____

SCHEDA C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART.47, DPR 18 dicembre 2000, n.445)

Io sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____ con residenza nel

Comune di _____ Via _____ n. _____

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per attestazioni e dichiarazioni false nonché del fatto che la potestà sul minorenni compete, di regola, ad entrambi i genitori (anche se separati o divorziati),

DICHIARO

1. di essere genitore del minore _____
2. che l'altro genitore (cognome e nome) _____

non sottoscrive il modulo iscritto sul "fronte" del presente foglio in quanto;

- da me informato della necessità del trattamento è consenziente ad esso trattamento;
- che non è possibile contattarlo nei tempi necessari;
- che non è necessaria la sua sottoscrizione per disposizione del Giudice;
- altro (es.: morte, interdizione, ecc.) _____

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il/La dichiarante

(luogo e data)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art.13 del GDPR 2016/679)

I dati personali raccolti ai fini del presente procedimento amministrativo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tal scopo da _____, titolare del trattamento.

SCHEDA D

ATTO DI DESIGNAZIONE/NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche - TITOLARE DEL TRATTAMENTO
con Sede: Via Guglielmo Oberdan, 2 60122 Ancona (AN)
Tel. / FAX: 071.2911510-11-21 / 071.2911500
e-mail / PEC: asur@emarche.it

e
La Società/Cooperativa: _____ **- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**
con sede: _____
Tel. / FAX: _____
e-mail / PEC: _____
Sito web: _____

L' ASUR MARCHE, in persona del legale rappresentante pro-tempore (p.t.), in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di _____, effettuato dalla ditta _____ (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;

- Avvisare, tempestivamente, l'ASUR MARCHE in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR MARCHE;
- Fornire all'ASUR MARCHE, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona, li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento



Numero	Pag. 16
Data	

Il rappresentante del Titolare dei dati personali

Il rappresentante della Società/Cooperativa Responsabile dei dati personali

SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE

L' **AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE** – ASUR, con sede legale in Ancona, Via Oberdan, 2 - C.F./P.I. 02175860424, rappresentata dal Dr. Giovanni Guidi Direttore dell'Area Vasta n.2 di Fabriano, giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche rilasciata al prot.2333/ASUR DG del 24.01.2020

E

la società Cooperativa Sociale "VIVERE VERDE ONLUS ", nella persona del suo legale rappresentante dott. Stefano Galeazzi, che interviene nel presente atto per conto della sede operativa "Struttura Residenziale Riabilitativa per le Tossicodipendenze" di Fabriano (AN) - Loc. Quadrelle, Fr. Rocchetta bassa n. 51 A e B, ubicata nel territorio della suddetta **Area Vasta 2**, senza fine di lucro, per lo svolgimento di attività di cura e riabilitazione di persone con dipendenze patologiche in regime **residenziale**, per un numero di posti convenzionati pari a n. **17 unità**;

PREMESSO

- che la struttura " VIVERE VERDE " con sede operativa in Fabriano (AN) loc. Quadrelle - Fr. Rocchetta bassa n. 51 A e B, risulta autorizzata del Comune di Fabriano (AN) con prot. n.03 del 04.07.19 ed accreditata con Decreto n.22/ACR del 04.02.20;
- che con Accordo Quadro n. 1031 tra la Regione Marche, il Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari accreditati (CREA) delle Marche, l'Associazione Italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche dell'11/08/2021 è stata definita la spesa pluriennale Regionale per l'assistenza presso strutture residenziali e semi – residenziali relativa al periodo 2021-2023;
- che la sopra indicata sede operativa svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti con dipendenze patologiche, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalla sede operativa in forma residenziale e semiresidenziale;
- che la sede operativa possiede i requisiti professionali e prescritti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie;
- che la disciplina di cui al presente accordo si attua nel rispetto della normativa regionale;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Ammissione

L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'ente accreditato, avviene sulla base della richiesta dell'AUSL/ASUR Marche Area Vasta di residenza del soggetto, in attuazione del Programma Terapeutico Individuale (PTI) .

Per esigenze terapeutico-riabilitative, il soggetto può essere trasferito presso altra sede operativa della stessa associazione o cooperativa, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato con il SERT/STDP di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente residente nelle Marche si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Dipartimento Dipendenze Patologiche (DDP) di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico.

In ogni caso la retta, non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte dell'AUSL/Area Vasta dell'ASUR Marche, il cui Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche ha elaborato il programma terapeutico.

L'ammissione alla sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenni, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

Articolo 2 – Valutazione del caso e permanenza nella struttura.

In adempimento alle indicazioni contenute nella DGR Marche n. 154/2009 (*Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche dell'ASUR*) e nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy (D.Lgs. 196/03) ai fini dell'inserimento presso la struttura "Fondazione EXODUS", la definizione del Piano Terapeutico Individuale e la valutazione del percorso durante la permanenza ed al momento della sua conclusione sono affidate ad un'équipe multi - professionale composta da operatori delle strutture pubbliche e del privato sociale accreditato del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell' Area Vasta 2, che nomina i rispettivi referenti del caso.

Il momento dell'impostazione del percorso terapeutico individualizzato, richiede il concorso delle varie professionalità presenti nel DDP, appartenenti alle strutture pubbliche e del privato sociale. Per ciascun soggetto inserito nella sede operativa, questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico – fisica, in attuazione del PTI.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche (STDP), anche in riferimento all' attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto. Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura sempre nel rispetto di quanto previsto al punto 8.

Nello svolgimento dei progetti la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare in tutte le fasi del trattamento ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

Articolo 3 – Consenso informato.

E' dovuta una specifica informativa da parte degli operatori sanitari preposti, da fornire al paziente al fine di renderlo opportunamente edotto e consapevole circa le terapie/procedure terapeutiche di carattere sanitario eventualmente somministrate o da somministrare nell'ambito del programma terapeutico definito.

Detta informativa rientra nelle responsabilità del personale sanitario preposto che avrà cura di sottoporre al paziente e ai genitori, se minore, e/o al tutore -amministratore di sostegno la sottoscrizione di apposito modello di consenso informato, allegato al presente atto.

Art.4 - Verifiche Periodiche

Il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico avvalendosi dell'èquipe multi - professionale che ha redatto il PTI e, se del caso, concorda con la sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora l'èquipe multi - professionale di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori dal proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal Servizio Dipendenze Patologiche territorialmente competente.

Art.5 - Conclusione del programma

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della sede operativa e quelli del Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche di residenza, verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può essere continuato per un periodo concordato e con l'assenso dell'interessato.

La sede operativa si impegna a comunicare Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto ogni interruzione del progetto di riabilitazione.

Art.6 – Formazione

Le attività di formazione congiunta sono coordinate dal Dipartimento Dipendenze.

L' ASUR Area Vasta 2 dà comunicazione alla sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, promuovendone la partecipazione degli operatori.

Alla sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa è data comunicazione all' Area Vasta promuovendone la partecipazione del personale pubblico.

Articolo 7 – Prestazioni, budget e posti letto convenzionati.

Le prestazioni (giornate di presenza), il budget ed il n° di posti letto sono definiti dall' ASUR annualmente secondo gli indirizzi regionali.

Articolo 8 – Sistema tariffario.

La retta per l'ammissione dei soggetti alla sede operativa è a carico delle Aree Vaste dell' ASUR o ASL di residenza degli stessi.

Per gli anni 2021 – 23 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM 1031/21 da intendersi IVA esclusa e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferita alla struttura classificata come segue:

- **STD2 – Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti**
- STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)

Si riportano di seguito le rette giornaliere, tenendo conto che il personale viene espresso in Unità Equivalente (UE): l' Unità di lavoro (persona) rapportata all'orario di lavoro a tempo pieno; UE 1 = 36 h/sett.; UE 2/3 = 24 h/sett; UE 1/2 = 18 h/sett; UE 1/6 = 6 h/sett UE 1/9 = 4 h/sett. – così come stabilite dalla Regione Marche:

STD2 Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti

STD2 Comunità residenziale terapeutica		
Definizione generale: comunità residenziale terapeutica per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un progetto personalizzato ed il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva.		
Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore o superiore a 20 posti è applicabile una riduzione/aumento proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.		
	Unità equivalente	tariffa
Responsabile di programma: psicologo o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	1	€ 85,45
Medico Psichiatra: qualora la struttura tratti pazienti complessi (dipendenti da alcol e da cocaina anche inviati in compartecipazione dal DSM), max 20% dei posti, o svolga funzioni di COD/centro crisi	1/18	
Psicologo psicoterapeuta	1/3	
Educatore/Infermiere	Almeno 2+1 ogni 8 pazienti	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 2/3	
Totale operatori	6+1/18	

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa.

In assenza di ulteriori determinazioni da parte della Regione Marche e fatto salvo l'adeguamento ad ogni successiva direttiva e/o disposizione regionale in materia, verrà applicata la retta già definita con DGRM 1301/21.

L'atto relativo alla programmazione degli inserimenti nelle strutture accreditate deve essere assestato dall' Area Vasta su indicazione degli STDP al termine del primo semestre dell'annualità corrente.

Per i periodi di assenza del soggetto dalla sede operativa, immediatamente notificati al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 40 giorni nell'anno solare per ciascun paziente, una quota della retta giornaliera pari al 20%.

I pagamenti sono effettuati non oltre 90 giorni dalla ricezione della fatturazione elettronica che dovrà necessariamente recare in allegato la seguente documentazione amministrativa:

- Elenco dell'organico del personale, in particolare titoli e ruolo professionale, presente nella struttura nel periodo di erogazione della prestazione;
- Elenco dei turni del personale, distinto per ruolo professionale, in servizio nel mese in cui è stata erogata la prestazione.

Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesto dalla sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie, per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Articolo 9 - Trasmissione di dati informativi

La sede operativa si impegna a trasmettere al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti ed al Servizio Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto, qualora non coincidenti, i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art.1 del D.M. 29 dicembre 1990, n.448.

Inoltre il committente si impegna a produrre un report trimestrale di avanzamento, che metta in evidenza gli inserimenti degli utenti residenti nella Regione Marche, al fine di fornire alla Regione i dati sulla mobilità. Tale report dovrà essere trasmesso quale flusso informativo con tracciato record predefinito denominato "fileR ", già in uso in questa Regione.

Il committente dovrà certificare che il personale impegnato nel servizio, in forza della presente convenzione, è stato formato mediante corsi di formazione e di aggiornamento specifici sul D.Lgs. 196/03 – Codice Privacy.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell' espletamento dei compiti assegnati al rispetto di quanto previsto dallo stesso DLgs. 196/03 e del regolamento Aziendale sulla Privacy.

Articolo 10 – Tutela della Privacy

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR"),

nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e alla esecuzione delle convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali verranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che le attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'ASUR Marche è Titolare ai sensi dell'art.28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 11 – Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione, da parte della sede operativa, devono essere contestate per iscritto dal Direttore dell'Area Vasta 2, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell'iniziale progetto, l'Area Vasta/ASL di residenza del soggetto, non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all'Area Vasta ASUR nel cui territorio è situata la sede operativa. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa

Articolo 12 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità triennale dal 01.01.2021 al 31.12.2023, salvo quanto previsto dall'art.11 e dall'art.13.

Articolo 13 – Recesso

Il recesso è possibile da entrambe le parti: va comunicato dalla parte che intende avvalersene con un preavviso di 60 giorni, con lettera Raccomandata A.R.

Articolo 14 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo stragiudiziale mediante apposito collegio arbitrale di tre membri nominati in

accordo tra le parti e, in caso di disaccordo, nominati uno per parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale.

Articolo 15 - Effetti della convenzione

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti, anche nei confronti di tutte le ASL del servizio sanitario nazionale, come previsto dal D.Lgs 502/92 e s.m.i.. La convenzione viene comunicata, entro 15 giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione nonché al Ministero della Salute, che predispone l'elenco nazionale, curandone l'opportuna diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto in _____ il _____

Cooperativa Sociale "VIVERE VERDE ONLUS "

per ASUR Marche
Area Vasta n.2

IL PRESIDENTE
Dott. Stefano Galeazzi

IL DIRETTORE
Dott. Giovanni Guidi

All. n.2 – allegati all'accordo contrattuale

SCHEDA A
SCHEMA DI RICHIESTA DI PRESA IN CARICO PRESSO LA STRUTTURA

REGIONE di residenza del soggetto

ASUR Marche Area Vasta/ASL di residenza del soggetto

All'ente ausiliario accreditato via

e, per conoscenza:

All'ASUR Marche Area Vasta/ASL di competenza territoriale

Ai sensi della convenzione vigente (determina del n in data),
si prega di accogliere presso codesta sede operativa il sig..... residente
in via

Rimane inteso che questa ASUR/Azienda Sanitaria Locale corrisponderà a codesto ente la retta giornaliera nella misura stabilita da detta convenzione per un periodo presunto di mesi ____ a partire dal ____ secondo quanto previsto dal progetto riabilitativo concordato con il competente Servizio dipendenze.

Copia della presente lettera, debitamente sottoscritta per accettazione dal responsabile di codesto ente, dovrà essere trasmessa entro sette giorni dalla data dell'accoglienza, alla scrivente Azienda Sanitaria e per conoscenza all'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Il rappresentante dell'ASUR Marche Area Vasta/ASL n° data

(nome e cognome).....

Per accettazione

Il responsabile dell'ente ausiliario accreditato convenzionato data

(nome e cognome)

SCHEDA B
SCHEMA DI CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: _____

DIRETTORE/RESPONSABILE: _____

IL SOTTOSCRITTO _____ dovrà sottoporsi al
trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico di _____

A TAL FINE DICHIARA

di essere stato informato dal dr./dr.^{ssa} _____, in qualità di
_____, dei seguenti aspetti relativi al trattamento sanitario volontario cui
intende sottoporsi:

- scopo del trattamento;
- rischi/inconvenienti ragionevolmente prevedibili per la persona;
- benefici previsti;
- modalità di intervento e/o alternative possibili;
- conseguenze del mancato trattamento;
- durata del trattamento e regime di assistenza;
- il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento.

DICHIARA INOLTRE

- di aver ricevuto la nota informativa specifica per il trattamento proposto
- che prima di esprimere il consenso al trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico ha avuto il tempo necessario per decidere e l'opportunità di chiedere eventualmente informazione ad un operatore sanitario di fiducia;
- che tutte le domande poste hanno avuto risposta soddisfacente;
- in caso di donna in età fertile (dal menarca fino a 50 anni), di poter escludere un eventuale stato di gravidanza. (sì no non so .

(segue SCHEDA B)

FIRMANDO IL PRESENTE CONSENSO

- autorizza il trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico di cui alla premessa;
- dispone che, in caso di incapacità ed impossibilità da parte del sottoscritto, ogni eventuale comunicazione vada effettuata al Sig/Sig.ra _____;

Luogo _____ e data ___/___/___

FIRMA PAZIENTE	_____	FIRMA DEL TUTORE O AMMINISTRATOR E DI SOSTEGNO	_____
IN CASO DI MINORE	Il/la sottoscritto/a padre/madre dichiara di esercitare la potestà genitoriale e che l'altro genitore è informato.	FIRMA DEL GENITORE	_____
(Parte riservata all'operatore sanitario)			
Dal colloquio avuto, è risultato che il paziente ha ricevuto le informazioni necessarie, avvalendosi del modulo di informativa ed ha espresso liberamente il suo consenso.			
IL Dr. _____ (firma) _____ DATA ___/___/___			
L'operatore sanitario che firma e raccoglie il consenso può essere diverso da quello che ha prioritariamente informato il paziente e/o che esegue l'intervento; laddove una procedura organizzativa e/o un percorso assistenziale, della Struttura, l'abbia appositamente previsto, condiviso e certificato.			

Ritiro il consenso data _____ Firma _____

SCHEDA C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART.47, DPR 18 dicembre 2000, n.445)

Io sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____ con residenza nel

Comune di _____ Via _____ n. _____

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per attestazioni e dichiarazioni false nonché del fatto che la potestà sul minorenni compete, di regola, ad entrambi i genitori (anche se separati o divorziati),

DICHIARO

1. di essere genitore del minore _____
2. che l'altro genitore (cognome e nome) _____

non sottoscrive il modulo iscritto sul "fronte" del presente foglio in quanto;

- da me informato della necessità del trattamento è consenziente ad esso trattamento;
- che non è possibile contattarlo nei tempi necessari;
- che non è necessaria la sua sottoscrizione per disposizione del Giudice;
- altro (es.: morte, interdizione, ecc.) _____

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il/La dichiarante

(luogo e data)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art.13 del GDPR 2016/679)

I dati personali raccolti ai fini del presente procedimento amministrativo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tal scopo da _____, titolare del trattamento.

SCHEDA D

ATTO DI DESIGNAZIONE/NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche - TITOLARE DEL TRATTAMENTO
con Sede: Via Guglielmo Oberdan, 2 60122 Ancona (AN)
Tel. / FAX: 071.2911510-11-21 / 071.2911500
e-mail / PEC: asur@emarche.it

e
La Società/Cooperativa: _____ **- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**
con sede: _____
Tel. / FAX: _____
e-mail / PEC: _____
Sito web: _____

L' ASUR MARCHE, in persona del legale rappresentante pro-tempore (p.t.), in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di _____, effettuato dalla ditta _____ (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,

- l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;

- Avisare, tempestivamente, l'ASUR MARCHE in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR MARCHE;
- Fornire all'ASUR MARCHE, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona, li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento



Numero	Pag. 16
Data	

Il rappresentante del Titolare dei dati personali

Il rappresentante della Società/Cooperativa Responsabile dei dati personali

SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE

L' **AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE** – ASUR, con sede legale in Ancona, Via Oberdan, 2 - C.F./P.I. 02175860424, rappresentata dal Dr. Giovanni Guidi Direttore dell'Area Vasta n.2 di Fabriano, giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche rilasciata al prot.2333/ASUR DG del 24.01.20

E

la Fondazione " **EXODUS** ", nella persona del suo legale rappresentante don Antonio Mazzi, che interviene nel presente atto per conto della sede operativa "Casa Cristiano" con sede operativa in Jesi (AN) loc. Mazzangrugno - via Ripa Bianca n.1, ubicata nel territorio della suddetta **Area Vasta 2** ed accreditata con Decreto n. 78/ACR del 08/03/2019, senza fine di lucro, per lo svolgimento di attività di cura e riabilitazione di persone con dipendenze patologiche in regime **residenziale**, per un numero di posti convenzionati pari a n. **18 unità**;

PREMESSO

- che la struttura "EXODUS" con sede operativa in Jesi (AN) loc. Mazzangrugno - via Ripa Bianca n.1, risulta autorizzata dal Comune di Jesi con provv.n.8 del 29.11.2011 ed accreditata con Decreto n. 78/ACR dell'08.03.2019;
- che con Accordo Quadro n. 1031 tra la Regione Marche, il Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari accreditati (CREA) delle Marche, l'Associazione Italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche dell'11/08/2021 è stata definita la spesa pluriennale Regionale per l'assistenza presso strutture residenziali e semi – residenziali relativa al periodo 2021-2023;
- che la sopra indicata sede operativa svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti con dipendenze patologiche, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalla sede operativa in forma residenziale;
- che la sede operativa possiede i requisiti professionali e prescritti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie;
- che la disciplina di cui al presente accordo si attua nel rispetto della normativa regionale;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Ammissione

L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'ente accreditato, avviene sulla base della richiesta dell'AUSL/ASUR Marche Area Vasta di residenza del soggetto, in attuazione del Programma Terapeutico Individuale (PTI).

Per esigenze terapeutico-riabilitative, il soggetto può essere trasferito presso altra sede operativa della stessa associazione o cooperativa, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato con il SERT/STDP di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente residente nelle Marche si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Dipartimento Dipendenze Patologiche (DDP) di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico.

In ogni caso la retta, non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte dell'AUSL/Area Vasta dell'ASUR Marche, il cui Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche ha elaborato il programma terapeutico.

L'ammissione alla sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenni, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

Articolo 2 – Valutazione del caso e permanenza nella struttura.

In adempimento alle indicazioni contenute nella DGR Marche n. 154/2009 (*Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche dell'ASUR*) e nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy (D.Lgs. 196/03) ai fini dell'inserimento presso la struttura "Fondazione EXODUS", la definizione del Piano Terapeutico Individuale e la valutazione del percorso durante la permanenza ed al momento della sua conclusione sono affidate ad un'équipe multi - professionale composta da operatori delle strutture pubbliche e del privato sociale accreditato del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell' Area Vasta 2, che nomina i rispettivi referenti del caso.

Il momento dell'impostazione del percorso terapeutico individualizzato, richiede il concorso delle varie professionalità presenti nel DDP, appartenenti alle strutture pubbliche e del privato sociale. Per ciascun soggetto inserito nella sede operativa, questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico - fisica, in attuazione del PTI.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche (STDP), anche in riferimento all' attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto. Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura sempre nel rispetto di quanto previsto al punto 8.

Nello svolgimento dei progetti la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare in tutte le fasi del trattamento ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

Articolo 3 – Consenso informato.

E' dovuta una specifica informativa da parte degli operatori sanitari preposti, da fornire al paziente al fine di renderlo opportunamente edotto e consapevole circa le terapie/procedure terapeutiche di carattere sanitario eventualmente somministrate o da somministrare nell'ambito del programma terapeutico definito.

Detta informativa rientra nelle responsabilità del personale sanitario preposto che avrà cura di sottoporre al paziente e ai genitori, se minore, e/o al tutore -amministratore di sostegno la sottoscrizione di apposito modello di consenso informato, allegato al presente atto.

Art.4 - Verifiche Periodiche

Il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico avvalendosi dell'èquipe multi - professionale che ha redatto il PTI e, se del caso, concorda con la sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora l'èquipe multi - professionale di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori dal proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal Servizio Dipendenze Patologiche territorialmente competente.

Art.5 - Conclusione del programma

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della sede operativa e quelli del Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche di residenza, verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può essere continuato per un periodo concordato e con l'assenso dell'interessato.

La sede operativa si impegna a comunicare Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto ogni interruzione del progetto di riabilitazione.

Art.6 – Formazione

Le attività di formazione congiunta sono coordinate dal Dipartimento Dipendenze.

L' ASUR Area Vasta 2 dà comunicazione alla sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, promuovendone la partecipazione degli operatori.

Alla sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa è data comunicazione all' Area Vasta promuovendone la partecipazione del personale pubblico.

Articolo 7 – Prestazioni, budget e posti letto convenzionati.

Le prestazioni (giornate di presenza), il budget ed il n° di posti letto sono definiti dall' ASUR annualmente secondo gli indirizzi regionali.

Articolo 8 – Sistema tariffario.

La retta per l'ammissione dei soggetti alla sede operativa è a carico delle Aree Vaste dell' ASUR o ASL di residenza degli stessi.

Per gli anni 2021 – 23 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM 1031/21 da intendersi IVA esclusa, differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferita alla struttura classificata come segue:

- **STD2 – Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti**
- STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)

Si riportano di seguito le rette giornaliere, tenendo conto che il personale viene espresso in Unità Equivalente (UE): l' Unità di lavoro (persona) rapportata all'orario di lavoro a tempo pieno; UE 1 = 36 h/sett.; UE 2/3 = 24 h/sett; UE 1/2 = 18 h/sett; UE 1/6 = 6 h/sett UE 1/9 = 4 h/sett. – così come stabilite dalla Regione Marche:

STD2
Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti

STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)		
Definizione generale: comunità residenziale terapeutica per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un progetto personalizzato ed il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva.		
Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore o superiore a 20 posti è applicabile una riduzione/aumento proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.		
	Unità equivalente	tariffa
Responsabile di programma: psicologo o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	1	€ 85,45
Medico Psichiatra: qualora la struttura tratti pazienti complessi (dipendenti da alcol e da cocaina anche inviati in compartecipazione dal DSM), max 20% dei posti, o svolga funzioni di COD/centro crisi	1/18	
Psicologo psicoterapeuta	1/3	
Educatore/Infermiere	Almeno 2+1 ogni 8 pazienti	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 2/3	
Totale operatori	6+1/18	

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa.

In assenza di ulteriori determinazioni da parte della Regione Marche e fatto salvo l'adeguamento ad ogni successiva direttiva e/o disposizione regionale in materia, verrà applicata la retta già definita con DGRM 1301/21.

L'atto relativo alla programmazione degli inserimenti nelle strutture accreditate deve essere assestato dall' Area Vasta su indicazione degli STDP al termine del primo semestre dell'annualità corrente.

Per i periodi di assenza del soggetto dalla sede operativa, immediatamente notificati al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 40 giorni nell'anno solare per ciascun paziente, una quota della retta giornaliera pari al 20%.

I pagamenti sono effettuati non oltre 90 giorni dalla ricezione della fatturazione elettronica che dovrà necessariamente recare in allegato la seguente documentazione amministrativa:

- Elenco dell'organico del personale, in particolare titoli e ruolo professionale, presente nella struttura nel periodo di erogazione della prestazione;
- Elenco dei turni del personale, distinto per ruolo professionale, in servizio nel mese in cui è stata erogata la prestazione.

Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesto dalla sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie, per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Articolo 9 - *Trasmissione di dati informativi*

La sede operativa si impegna a trasmettere al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti ed al Servizio Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto, qualora non coincidenti, i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art.1 del D.M. 29 dicembre 1990, n.448.

Inoltre il committente si impegna a produrre un report trimestrale di avanzamento, che metta in evidenza gli inserimenti degli utenti residenti nella Regione Marche, al fine di fornire alla Regione i dati sulla mobilità. Tale report dovrà essere trasmesso quale flusso informativo con tracciato record predefinito denominato "fileR ", già in uso in questa Regione.

Il committente dovrà certificare che il personale impegnato nel servizio, in forza della presente convenzione, è stato formato mediante corsi di formazione e di aggiornamento specifici sul D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. – Codice Privacy.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell' espletamento dei compiti assegnati al rispetto di quanto previsto dallo stesso DLgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del regolamento Aziendale sulla Privacy.

Articolo 10 – *Tutela della Privacy*

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR"), nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e alla esecuzione delle convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali verranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che le attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'ASUR Marche è Titolare ai sensi dell'art.28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 11 – Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione, da parte della sede operativa, devono essere contestate per iscritto dal Direttore dell' Area Vasta 2, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell' iniziale progetto, l'Area Vasta/ASL di residenza del soggetto, non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all' Area Vasta ASUR nel cui territorio è situata la sede operativa. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa

Articolo 12 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità triennale dal 01.01.2021 al 31.12.2023, salvo quanto previsto dall'art.11 e dall'art.13.

Articolo 13 – Recesso

Il recesso è possibile da entrambe le parti: va comunicato dalla parte che intende avvalersene con un preavviso di 60 giorni, con lettera Raccomandata A.R.

Articolo 14 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo stragiudiziale mediante apposito collegio arbitrale di tre membri nominati in accordo tra le parti e, in caso di disaccordo, nominati uno per parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale.

Articolo 15 - Effetti della convenzione

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti, anche nei confronti di tutte le ASL del servizio sanitario nazionale, come previsto dal D.Lgs 502/92 e s.m.i.. La convenzione viene comunicata, entro 15 giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione nonché al Ministero della Salute, che predispone l'elenco nazionale, curandone l'opportuna diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto in _____ il _____

Per la Fondazione EXODUS

IL PRESIDENTE
Don Antonio Mazzi

per ASUR Marche
Area Vasta n.2

IL DIRETTORE
Dott. Giovanni Guidi

All. n.2 – allegati all'accordo contrattuale

SCHEDA A
SCHEMA DI RICHIESTA DI PRESA IN CARICO PRESSO LA STRUTTURA

REGIONE di residenza del soggetto

ASUR Marche Area Vasta/ASL di residenza del soggetto

All'ente ausiliario accreditato via

e, per conoscenza:

All'ASUR Marche Area Vasta/ASL di competenza territoriale

Ai sensi della convenzione vigente (determina del n in data),
si prega di accogliere presso codesta sede operativa il sig..... residente
in via

Rimane inteso che questa ASUR/Azienda Sanitaria Locale corrisponderà a codesto ente la retta giornaliera nella
misura stabilita da detta convenzione per un periodo presunto di mesi ____ a partire dal ____ secondo quanto
previsto dal progetto riabilitativo concordato con il competente Servizio dipendenze.

Copia della presente lettera, debitamente sottoscritta per accettazione dal responsabile di codesto ente, dovrà
essere trasmessa entro sette giorni dalla data dell'accoglienza, alla scrivente Azienda Sanitaria e per conoscenza
all'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Il rappresentante dell'ASUR Marche Area Vasta/ASL n° data

(nome e cognome).....

Per accettazione

Il responsabile dell'ente ausiliario accreditato convenzionato data

(nome e cognome)

SCHEMA B
SCHEMA DI CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: _____

DIRETTORE/RESPONSABILE: _____

IL SOTTOSCRITTO _____ dovrà sottoporsi al
trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico di _____

A TAL FINE DICHIARA

di essere stato informato dal dr./dr.^{ssa} _____, in qualità di
_____, dei seguenti aspetti relativi al trattamento sanitario volontario cui
intende sottoporsi:

- scopo del trattamento;
- rischi/inconvenienti ragionevolmente prevedibili per la persona;
- benefici previsti;
- modalità di intervento e/o alternative possibili;
- conseguenze del mancato trattamento;
- durata del trattamento e regime di assistenza;
- il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento.

DICHIARA INOLTRE

- di aver ricevuto la nota informativa specifica per il trattamento proposto
- che prima di esprimere il consenso al trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico ha avuto il tempo necessario per decidere e l'opportunità di chiedere eventualmente informazione ad un operatore sanitario di fiducia;
- che tutte le domande poste hanno avuto risposta soddisfacente;
- in caso di donna in età fertile (dal menarca fino a 50 anni), di poter escludere un eventuale stato di gravidanza. (sì no non so .

(segue SCHEDA B)

FIRMANDO IL PRESENTE CONSENSO

- autorizza il trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico di cui alla premessa;
- dispone che, in caso di incapacità ed impossibilità da parte del sottoscritto, ogni eventuale comunicazione vada effettuata al Sig/Sig.ra _____;

Luogo _____ e data ___/___/___

FIRMA PAZIENTE	_____	FIRMA DEL TUTORE O AMMINISTRATOR E DI SOSTEGNO	_____
IN CASO DI MINORE	Il/la sottoscritto/a padre/madre dichiara di esercitare la potestà genitoriale e che l'altro genitore è informato.	FIRMA DEL GENITORE	_____
<p>(Parte riservata all'operatore sanitario)</p> <p>Dal colloquio avuto, è risultato che il paziente ha ricevuto le informazioni necessarie, avvalendosi del modulo di informativa ed ha espresso liberamente il suo consenso.</p> <p>IL Dr. _____ (firma) _____ DATA ___/___/___</p> <p>L'operatore sanitario che firma e raccoglie il consenso può essere diverso da quello che ha prioritariamente informato il paziente e/o che esegue l'intervento; laddove una procedura organizzativa e/o un percorso assistenziale, della Struttura, l'abbia appositamente previsto, condiviso e certificato.</p>			

Ritiro il consenso data _____ Firma _____

SCHEDA C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART.47, DPR 18 dicembre 2000, n.445)

Io sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____ con residenza nel

Comune di _____ Via _____ n. _____

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per attestazioni e dichiarazioni false nonché del fatto che la potestà sul minorenni compete, di regola, ad entrambi i genitori (anche se separati o divorziati),

DICHIARO

1. di essere genitore del minore _____
2. che l'altro genitore (cognome e nome) _____

non sottoscrive il modulo iscritto sul "fronte" del presente foglio in quanto;

- da me informato della necessità del trattamento è consenziente ad esso trattamento;
- che non è possibile contattarlo nei tempi necessari;
- che non è necessaria la sua sottoscrizione per disposizione del Giudice;
- altro (es.: morte, interdizione, ecc.) _____

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il/La dichiarante

(luogo e data)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art.13 del GDPR 2016/679)

I dati personali raccolti ai fini del presente procedimento amministrativo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tal scopo da _____, titolare del trattamento.

SCHEDA D

ATTO DI DESIGNAZIONE/NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche - TITOLARE DEL TRATTAMENTO
con Sede: Via Guglielmo Oberdan, 2 60122 Ancona (AN)
Tel. / FAX: 071.2911510-11-21 / 071.2911500
e-mail / PEC: asur@emarche.it
e

La Società/Cooperativa: _____ - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
con sede: _____
Tel. / FAX: _____
e-mail / PEC: _____
Sito web: _____

L' ASUR MARCHE, in persona del legale rappresentante pro-tempore (p.t.), in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di _____, effettuato dalla ditta _____ (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;

- Avvisare, tempestivamente, l'ASUR MARCHE in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR MARCHE;
- Fornire all'ASUR MARCHE, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona, li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento



Numero	Pag. 16
Data	

Il rappresentante del Titolare dei dati personali

Il rappresentante della Società/Cooperativa Responsabile dei dati personali

(ai sensi dell'art.28 Regolamento UE 2016/679)